

disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria (anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore), con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

tale soluzione può infatti essere ragionevolmente applicata anche alla liquidazione controllata;

nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto la ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Parma;

la debitrice è in stato di sovraindebitamento;

non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII; la domanda è corredata dalla relazione, redatta dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II, CCII), vale a dire:

- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni precedenti ;
- l'inventario dei beni della ricorrente (coincidente con "lo stato delle attività", anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCII comma

secondo lett. e) e della successiva redazione dell'atto di cui all'art. 272, comma II, CCII) (doc. 4);

- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (doc 3);
- l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (corrispondente agli "atti di straordinaria amministrazione" di cui all'art. 39, comma II, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II, CCII);
- lo stato di famiglia e la determinazione delle spese necessarie per il mantenimento della debitrice (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma IV lett. b), CCII);

considerato che:

il Tribunale è tenuto a stabilire il limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione in quanto destinato al sostentamento del debitore, avuto riguardo alla situazione economica del complessivo nucleo familiare; le esigenze di sostentamento del ricorrente, come in atti documentate, devono essere considerate tenendo conto del contributo alle spese comuni apportato dagli altri componenti della famiglia percettori di reddito; in esito alle integrazioni richieste dal Tribunale è emerso che la ricorrente è convivente con [REDACTED], proprietario dell'immobile adibito ad abitazione principale e titolare, nell'ultimo triennio, di un reddito annuo (in media) pari ad € 18.900 circa per € 1.570,00 mensili circa; la ricorrente ha indicato il proprio fabbisogno mensile senza specificare le singole voci di spesa; tenuto conto del reddito del complessivo nucleo familiare il limite di cui all'art 268 comma IV lett b) CCII può dunque

essere stabilito – riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti di modifica o revisione - in € 500 mensili al netto delle imposte;

a fronte di un passivo complessivamente pari ad € 144.823,36 oltre spese relative alla presente procedura, l'attivo è costituito dal ricavato della vendita degli immobili di proprietà: a) immobile ad uso abitazione con annesso locale commerciale siti nel comune di [REDACTED] censito al foglio [REDACTED], particella n. [REDACTED] sub. [REDACTED], categoria [REDACTED] e foglio [REDACTED], particella n. [REDACTED] sub. [REDACTED], categoria [REDACTED]) terreni ubicati nello stesso comune al fg [REDACTED], particella [REDACTED], bosco ceduo ed al fg [REDACTED], particella [REDACTED], seminativo; dal ricavato della vendita della quota (95%) di [REDACTED] [REDACTED] cancellata dal Registro Imprese in data 01/02/2024; da una quota delle disponibilità liquide presenti nel libretto postale intestato a [REDACTED] e [REDACTED] (saldo al 20/11/2023 pari ad € 221,51); dalle disponibilità liquide presenti nella CARTA [REDACTED] intestata a [REDACTED] (saldo al 20/11/2023 pari ad € 760,13); da quanto percepito dalla ricorrente (fino alla liquidazione) a titolo di canone di locazione dei suddetti immobili in misura superiore alla soglia stabilita ex art. 268 comma IV lett b) CCII;

la ricorrente è risultata titolare di polizza vita emessa da [REDACTED] denominata *“Più Avvenire assicurazione in caso di morte a vita intera a premio unico ricorrente con rivalutazione del capitale assicurato in relazione al tasso di rendimento della gestione [REDACTED]”*, a fronte della quale sono stati versati premi per un totale di euro 18.370,26; la Suprema Corte - posta la valenza, in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata, da riconoscersi al valore della "previdenza" che l'art. 1923 c.c. è inteso a tutelare, sia in via diretta che indiretta, e considerata la dimensione assunta nell'attuale contesto sociale dallo strumento dell'assicurazione sulla vita, quale forma di assicurazione privata maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali - ha respinto un'interpretazione

restrittiva dell'art 1923 c.c. escludendo quindi che la "rete di protezione da azioni esecutive o cautelari che detta norma appresta al credito dell'assicurato per le somme dovute gli dall'assicuratore in base al contratto di cui al precedente art 1919 c.c., si dissolva a fronte di esecuzione concorsuale, e che - nel quadro di questa - il bilanciamento degli opposti interessi possa risolversi privilegiando quella dei creditori, con forme di tutela ulteriori rispetto a quella (revocatoria) espressamente, all'uopo, già prevista dalla disposizione di cui al comma secondo dello stesso art 1923 c.c. "; è stato quindi chiarito che anche dopo la dichiarazione di fallimento rimane in vigore, nei sensi e nei limiti di cui all'1924 c.c., il contratto di assicurazione sulla vita, stipulato dal fallito in bonis, e, stante l'impignorabilità ex art 1923 c.c., dei crediti del fallito derivanti dal non disciolto contratto, detti crediti rientrano tra le "cose" non compresi nel fallimento, ex art 46 l.f. n 5, con la conseguenza che il curatore non è legittimato a chiedere lo scioglimento del contratto per acquisire alla massa il corrispondente valore di riscatto, potendo solo agire in revocatoria in relazione ai premi pagati, ove il contratto sia stato stipulato non per finalità previdenziali, ma in pregiudizio dei creditori (Cass. 2256/2015); estese tali considerazioni, alla liquidazione giudiziale ovvero alla presente liquidazione controllata, e nell'ottica di una prognosi delle attività devolute al Liquidatore ex art 274 CCII, il Tribunale ha richiesto di acquisire documentazione idonea a comprovare la circostanza che il contratto di assicurazione ed il versamento dei premi non abbia comportato un pregiudizio alle ragioni dei creditori, tenuto conto della genesi e della progressione della situazione debitoria della ricorrente; in base alla documentazione depositata il Gestore ha potuto verificare che i premi, complessivamente pari ad euro 17.879,12, sono stati versati a far tempo dal 1996 e precisamente € 12.828 dal 1996 al 2010 (periodo antecedente le difficoltà finanziarie), € 3.750 dal 2011 al 2013 (periodo coincidente con le prime difficoltà derivate dalla sanzione inerente l'impiego di due dipendenti

risultati non in regola), € 500 nel 2018 ed € 800 nel 2022 (successivamente alla chiusura dell'attività); i premi versati inerenti la polizza vita non hanno dunque comportato un pregiudizio alle ragioni dei creditori fatta eccezione per l'importo di € 800, versato nel 2022, la cui acquisizione all'attivo della procedura deve essere rimessa ex art 274 comma II CCII alle valutazioni del Liquidatore e del GD;

ritenuto che:

la proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (v. relazione Gestore p. 17) ed il suo stato di insolvenza;

possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli *advisors* superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;

il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 (*“L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”*) dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato;

si debba provvedere alla nomina di un liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma II lett. b) CCII;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di [REDACTED]
([REDACTED]) nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED]
[REDACTED];

NOMINA

Giudice delegato il dott. Enrico Vernizzi;

CONFERMA

nelle funzioni di Liquidatore il rag. ANTONELLA LUNINI , già nominata OCC ai sensi dell'articolo 269 CCII;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto Liquidatore;

ESCLUDE

nei limiti di durata del piano, dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni della ricorrente fino al limite di € 500 mensili al netto delle eventuali imposte riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti modificativi od integrativi ;

DISPONE

che quanto eccede tale somma venga versato al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;

DISPONE

l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

ORDINA

al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;

RICHIAMA

l'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”

DISPONE

che il Liquidatore:

- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4 CCII;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma

in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- entro il 30/6 ed il 31/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche:

- a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

- b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

MANDA

alla cancelleria di comunicare la sentenza al Liquidatore, all'OCC e all'istante, onerando quest'ultimo di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.

Parma, 5 giugno 2024

Il Giudice rel.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

dott. Antonella Ioffredi